

CANTIERI ■ Varato a fine luglio il documento su montaggio e smontaggio

Con il piano sui ponteggi tutelati i lavoratori «in quota»

La sicurezza sul lavoro non trova pace. Con la ripresa dopo le vacanze i datori di lavoro si devono confrontare con il decreto legislativo 235 dell'8 luglio 2003, entrato però in vigore solo il 19 luglio scorso. Le nuove disposizioni riguardano l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori a seguito del recepimento della direttiva europea 2001/45/Ce.

Questo decreto legislativo, che ha modificato per ben la tredicesima volta il Dlgs 626/94, ha imposto nuove disposizioni riguardanti l'uso delle attrezzature per «lavori in quota», i più pericolosi in assoluto e quelli che causano la maggior parte degli infortuni mortali. In realtà la nuova norma non rivoluziona la legislazione italiana già esistente dal 1956, fatte salve alcune disposizioni. Le novità introdotte dal Dlgs 235/2003 riguardano in sostanza:

- l'utilizzo delle scale a pioli;
 - l'obbligo di elaborare un piano di montaggio, smontaggio o trasformazione di un ponteggio;
 - l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
- **Scale a pioli.** Per quanto riguarda le scale a pioli portatili il decreto stabilisce che esse possano essere utilizzate solo nei casi in cui

l'uso di altre attrezzature di lavoro (quali trabattelli, cestelli su carro, ponteggi) considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio (per esempio: basso livello della quota di lavoro) e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati.

In altre parole la disposizione legislativa, praticamente, non consente l'utilizzo di scale a pioli per effettuare lavori a meno che sia il

coordinatore in fase di esecuzione ad autorizzarne l'uso a causa della particolarità dei luoghi o del lavoro da effettuare.

● **Funi anticaduta.** Analoga disposizione il decreto impone per l'utilizzo delle funi anticaduta. In particolare, in questo caso, il decreto impone che vengano utilizzate due funi differenti, ancorate separatamente, una come fune di lavoro e una come fune di sicurezza. Si può utilizzare una fune sola quando l'utilizzo di due funi può

➔ ONLINE

Il testo del decreto legislativo 235/2003 e della direttiva 2001/45/CE
www.ilsole24ore.com

rendere ancora più pericoloso il lavoro da effettuare. È ovvio che anche in questo caso sarà il coordinatore in fase di esecuzione che dovrà provvedere a elaborare e ad approvare le condizioni di utilizzo delle funi anticaduta.

Quando si utilizzano queste funi deve essere predisposto un programma dei lavori che deve contenere un piano di emergenza per poter soccorrere immediatamente il lavoratore in caso di necessità, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro. Il programma di lavoro deve essere conservato in cantiere a disposizione dell'organo di vigilanza.

Gi operatori che utilizzano questi sistemi di sicurezza devono essere adeguatamente formati sia in modo teorico che pratico sull'utilizzo delle funi anticaduta e questa formazione deve essere dimostrabile.

● **I ponteggi.** Per quanto riguarda l'utilizzo dei ponteggi, nulla è variato rispetto alla legislazione de-

gli anni '50; unica novità è l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità del ponteggio scelto. Questo piano — il Pimus (si veda la scheda a sinistra) — deve essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Sia il preposto che i lavoratori devono essere stati adeguatamente formati con una formazione teorica-pratica.

● **La formazione.** Il decreto, inoltre, stabilisce che i lavoratori che hanno già svolto per almeno due anni l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi e i preposti che hanno svolto la stessa attività per almeno 3 anni debbano partecipare a questi corsi di formazione entro due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso e, quindi, entro il 19 luglio 2007.

Il controllo della corretta applicazione di questo decreto, così come di tutte le altre disposizioni legislative riguardanti le costruzioni edili, ricade sul coordinatore in fase di esecuzione.

MARCO VIGONE

*Presidente Commissione Sicurezza Uni
e Occupational Health and Safety Sector
Rapporteur del Cen*

Cosa cambia

Le modifiche su scale e ponteggi apportate dal Dlgs 235/2003 al Dlgs 626/94

- **Scale.** Il nuovo decreto prevede il divieto di utilizzo di scale a pioli se non per effettuare lavori ove altre attrezzature considerate più sicure (quali trabattelli, ponteggi, cestelli su carro) non possono essere utilizzati per la brevità del lavoro o per le caratteristiche del luogo di lavoro.
- **Ponteggi.** I ponteggi devono essere utilizzati seguendo le disposizioni contenute nel Dpr 164/56 ma occorre predisporre un piano di montaggio e smontaggio.

- **Funi.** Possono essere utilizzate, in casi speciali, funi anticaduta solo quando non è possibile utilizzare altri sistemi più sicuri.
- **Personale.** Il personale che deve utilizzare queste attrezzature deve essere adeguatamente formato mediante corsi di formazione tecnico-pratici.
- **Coordinatori.** I coordinatori in fase di esecuzione di cui al Dlgs 494/96 devono autorizzare i lavori in quota verificando il rispetto delle norme.